

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Corso Costituente n° 26
C.A.P. 00040
Codice Fiscale 01238260580

Centralino (06) 9428611
Fax (06) 9499164
Partita IVA
0097547141004

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E TUTELA DELLE ESSENZE ARBOREE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 47 in data 28/09/2017

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Regolamento è concepito nell'intento di salvaguardare il patrimonio arboreo esistente nel territorio del Comune di Rocca di Papa nella sua globalità ed interessa sia le alberature di proprietà pubblica sia quelle di proprietà privata; seppur di proprietà privata, gli alberi sono un bene comune e debbono essere soggetti a tutela.
2. Il patrimonio verde, oltre ad un importante valore dal punto di vista botanico ed estetico-paesaggistico, svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima, della qualità dell'aria e del ciclo delle acque; la tutela, la valorizzazione e la diffusione delle alberature sono quindi riconosciute azioni di qualificazione ambientale.
3. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo, le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare edifici, traffico, servizi ed altro. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.
4. Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la cura, la difesa e la valorizzazione dei soggetti arborei.

Art. 1 - Esclusioni

1. Sono escluse dal presente regolamento le aree classificate "boschi" dalla vigente normativa forestale, le piantagioni di alberi da frutta e le attività florovivaistiche.

Art. 2 - Interventi di potatura

1. La potatura delle piante deve essere effettuata senza danneggiare le piante stesse e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della pianta e della chioma.
2. La potatura è consentita senza necessità dell'autorizzazione e di comunicazione per la rimozione:
 - a) di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose da piante poste in prossimità di strade, reti tecnologiche, edifici, confini di proprietà, aree pubbliche;
 - b) di rami, palchi di rami e parti di piante vive o morte per motivi fitosanitari e per la prevenzione degli incendi boschivi;
 - c) di rami, palchi di rami e parti di piante vive o morte per favorire la capacità produttiva della pianta.
3. L'entità ed il tipo degli interventi debbono tenere in debito conto lo stato vegetativo, il tipo di essenza arborea e la sua ubicazione.
4. L'intervento deve eseguirsi con taglio netto rasente il colletto del ramo, senza danneggiare la corteccia. Nell'effettuazione dei tagli dovranno essere utilizzati attrezzi taglienti ed affilati in modo da non lacerare l'epidermide dei soggetti arborei.
5. Sono vietati i tagli a raso del tronco e le operazioni di capitozzatura (taglio del fusto di una pianta di grossa sezione in modo da eliminare il getto guida).
6. Qualora si intendano eseguire interventi di potatura diversi da quelli sopra descritti, il proprietario dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione di cui all'allegato A, previa acquisizione del nulla osta dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, indicando le motivazioni e le modalità di esecuzione dell'intervento. Il Comune si riserva di chiedere apposita perizia a firma di un tecnico abilitato (perito agrario, agrotecnico, dottore agronomo, dottore forestale) che asseveri la necessità dell'intervento proposto.
7. La potatura può praticarsi:

- a) dal 1° novembre al 31 marzo per le latifoglie e le conifere non resinose;
- b) tutto l'anno per le conifere resinose.

8. Gli interventi di potatura relativi all'eliminazione di rischi per la pubblica incolumità sono ammessi in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 3 – Autorizzazione per interventi di abbattimento di alberature

1. E' fatto divieto a chiunque di abbattere gli alberi radicati sull'intero territorio comunale.
2. L'abbattimento delle alberature deve avvenire esclusivamente previa autorizzazione di taglio, qualora:
 - ❖ le piante risultino essere oggetto di patologie che rendano impossibile la loro conservazione oppure risultino in condizioni di precarietà statica, tale da costituire potenziale pericolo per cose e persone;
 - ❖ lo sviluppo vegetativo delle piante risulti compromesso irrimediabilmente per cause naturali (es. vento, neve) o per cause antropiche (es. errate potature eseguite nel passato, ferite da automezzi, eccessivo costipamento del terreno);
 - ❖ si intenda eliminare specie esotiche nell'ambito di un intervento di rinaturalizzazione;
 - ❖ gli alberi siano radicati a distanza troppo ravvicinata da confini di proprietà, edifici e servizi tecnologici;
 - ❖ si esegua intervento di diradamento del numero di piante eliminando quelle addugiate o soprannumerarie.
3. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'area interessata dagli interventi di abbattimento deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale utilizzando il modulo di cui al modello contraddistinto con la lettera B, corredato dagli allegati, tra i quali il nulla osta dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani.
4. L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere apposita perizia a firma di un tecnico abilitato (perito agrario, agrotecnico, dottore agronomo, dottore forestale) che dovrà indicare lo stato dell'alberatura accertato mediante analisi visiva della pianta (VTA – Visual Tree Assessment) o se necessario con approfondita analisi strumentale. Alla perizia dovranno essere allegate cartografie con evidenziati gli alberi presenti nell'area in esame ed una esauriente documentazione fotografica.
5. E' obbligatoria la sostituzione degli alberi abbattuti, a cura e spese del privato proprietario, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
6. I lavori di taglio non possono essere iniziati in difetto dell'autorizzazione.
7. La realizzazione dell'intervento sarà oggetto di verifica e controllo da parte della Polizia Locale, che potrà avvalersi anche dell'ausilio dei Carabinieri Forestali, dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani e della XI Comunità montana, nonché della consulenza di esperti del settore.
8. L'autorizzazione dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo dell'intervento durante i lavori di abbattimento, per eventuali controlli.
9. Sono esentati dalla richiesta di autorizzazione gli interventi obbligatori in seguito a sentenza giudiziaria.
10. L'Amministrazione Comunale può imporre il taglio di alberi che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione, qualora si verifichi l'impossibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati.
11. Gli alberi radicati su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire il Comune delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.

12. Per le spese di istruttoria afferenti l'istanza di abbattimento di alberi è richiesto il pagamento di € 20,00.

Art. 4 – Autorizzazione per l'abbattimento di alberi morti o pericolanti

1. Gli interventi atti ad abbattere alberi privi di attività vegetativa o pericolanti per instabilità dovuta ad eventi accidentali e atmosferici tanto da creare immediato pericolo per persone e/o cose, devono essere autorizzati dal Sindaco con apposita ordinanza di abbattimento, previa presentazione da parte del richiedente dell'allegato modulo C).
2. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere una perizia tecnica che attesti lo stato di salute precario della pianta e/o la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.
3. Prima dell'emissione dell'ordinanza sindacale il proprietario della pianta dovrà interdire il transito nella zona limitrofa all'albero pericoloso. Qualora la suddetta zona interessi un'area pubblica, il medesimo proprietario dovrà chiedere l'emissione di apposita ordinanza di interdizione al transito al Comando di Polizia Locale.
4. E' obbligatoria la sostituzione dell'albero abbattuto a cura e spese del privato proprietario, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
5. Per le spese di istruttoria da parte degli uffici comunali è richiesto il pagamento di € 20,00.
6. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere l'insussistenza del pericolo per la pubblica e privata incolumità, l'Amministrazione comunale si riserva di segnalare presso l'Autorità giudiziaria competente il procurato allarme ai sensi dell'art. 658 del codice penale.

Art. 5 – Interventi di piantumazione

1. Nel caso di abbattimento, è obbligatoria, a cura e spese del richiedente, la piantumazione di un altro albero all'interno della stessa area a verde ove era radicato l'albero per cui è stata concessa l'autorizzazione all'abbattimento, quale intervento compensativo.
2. Qualora la piantumazione non fosse realizzabile all'interno del suddetto lotto, a causa di situazioni di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi dell'art. 892 C.C. o per vicinanza ai fabbricati, servizi tecnologici interrati e fuori terra, viene disposta, con onere a carico del richiedente, la piantumazione in un'altra area, anche di proprietà comunale.
3. E' obbligatoria la piantumazione di piante da zolla avente circonferenza del tronco, misurata a 130 cm di altezza, di almeno 15 centimetri ovvero di nuovi soggetti di altezza non inferiore a 2,0 metri.
4. Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno all'inizio della primavera.
5. Per la piantumazione occorre ispirarsi ai seguenti criteri:
 - scelta prevalente di piante autoctone;
 - utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
 - rispetto della biodiversità in ambito urbano;
 - diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
 - facilità di manutenzione;
 - rispetto della funzione estetica del verde;
 - rispetto delle distanze dai confini e costruzioni limitrofe, secondo le disposizioni riportate nella sottostante tabella.

Classe di grandezza	Distanza dai confini (metri)
Alberi di altezza maggiore di 16 metri	4
Alberi di altezza minore di 16 e maggiore di 10 metri	3
Alberi di altezza minore di 10 e maggiore di 3 metri	2
Alberi di altezza minore di 3 metri	1

6. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione.

7. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo. Per ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:

- scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50 cm rispetto a quello della zolla;
- preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
- collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
- assicurare la pianta a tutori;
- pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;
- mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;
- effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto.

8. La scelta delle piante da reimpiantare viene valutata dal competente ufficio comunale nell'autorizzazione al taglio. E' comunque fortemente sconsigliata la piantumazione di piante tossiche e allergeniche.

9. La Polizia Locale, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione/ordinanza di abbattimento di un'alberatura dovrà redigere apposito verbale attestante il regolare attecchimento dell'albero reimpiantato. A tale scopo è fatto obbligo al richiedente dell'autorizzazione di consentire l'accesso al fondo a dipendenti o consulenti comunali.

10. Gli alberi piantumati in sostituzione di altri tagliati non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

11. Nei successivi tre anni dall'impianto, in caso di fallanza (morte), il proprietario dovrà garantire la sostituzione con la piantumazione di ulteriori alberi. E' fatto obbligo al proprietario consentire l'accesso al fondo a dipendenti o consulenti comunali per la verifica di quanto sopra.

Articolo 6 - Difesa fitosanitaria

1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante.

2. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

3. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

4. I proprietari sono tenuti ad effettuare, avvalendosi anche di professionisti agronomi, forestali, periti agrari o agrotecnici, controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante radicati nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

5. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
6. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
 - b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
 - c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - e) il rispetto delle aree di pertinenza e la protezione delle stesse.
7. Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.
8. Allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, i trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica e a prodotti organici naturali.
9. Quando tali metodiche d'intervento non sono possibili, devono essere preferibilmente usate sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica, nonché di scarso impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia.
10. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia.
11. E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.
12. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).
13. E' opportuno delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito, nonché informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.
14. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.
15. La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, in quanto essa è una minaccia per la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute di persone ed animali.
16. Per la lotta alla processionaria, i proprietari delle essenze arboree interessate, a proprie spese e cura, devono intervenire in diversi momenti dell'anno:
 - a fine estate, con trattamenti fitosanitari a basso impatto ambientale;
 - in inverno, con la rimozione e distruzione dei nidi larvali. E' di fondamentale importanza, ove tecnicamente possibile, tagliare e bruciare i nidi tramite ditte specializzate che dovranno provvedere al loro smaltimento. E' vietato depositare rami con "nidi" di processionaria sulla pubblica via oppure conferirli allo smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana, ecocentro compreso.

Art. 7 - Interventi sul verde pubblico

1. Gli interventi sugli alberi facenti parte del patrimonio arboreo comunale sono stabiliti ed autorizzati dall'ufficio manutenzione del verde pubblico.
2. In particolare, per quanto riguarda gli interventi di abbattimento, deve essere redatta apposita attestazione dei Carabinieri Forestali ovvero una relazione da parte di professionista incaricato in

cui devono essere descritte le motivazioni che rendono necessario l'intervento, allegando la relativa documentazione fotografica.

3. Le piante abbattute dovranno essere sostituite con le medesime modalità di cui al precedente articolo 5.

Articolo 8 - Alberi di pregio

1. Ferme restando le disposizioni per l'individuazione degli alberi monumentali ai sensi della L. R. n. 39/2002, che il Comune è obbligato a censire anche alla luce del Decreto 23 ottobre 2014, l'Amministrazione Comunale intende censire anche alberi di pregio da assoggettare a particolare tutela, inserendoli in un apposito Elenco degli Alberi di Pregio del Comune di Rocca di Papa, sebbene non rientranti come caratteristiche tra gli alberi monumentali.

2. Per il suddetto censimento potrà essere istituita anche un'apposita "Commissione Alberi di Pregio" formata anche da esperti dei Carabinieri Forestali, dell'Ente Parco e/o consulenti esterni aventi opportuno titolo o formazione professionale, che, in linea generale dovranno considerare i seguenti aspetti:

- ❖ dimensioni del tronco;
- ❖ sviluppo complessivo dell'esemplare;
- ❖ stato di salute della pianta;
- ❖ particolarità del genere e della specie;
- ❖ significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
- ❖ alberature aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città.

3. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene comunicata dall'Amministrazione Comunale ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione.

4. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio del Comune di Rocca di Papa di adottare i provvedimenti necessari per la loro protezione.

5. Le piante individuate dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare pregio saranno soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da una ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio. Il nominativo dell'impresa incaricata dovrà essere comunicato all'Ufficio competente unicamente alla data di inizio dei lavori.

6. Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità, con tutte le cautele che il caso richiede.

7. Eventuali interventi di potatura drastica, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con una perizia specialistica che illustri le condizioni fitosanitarie, la stabilità della pianta e gli interventi che si intendono realizzare. L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di effettuare controperizie da parte di tecnici abilitati.

8. Per gli alberi di pregio, di norma, è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento alternative all'abbattimento. Salvo casi particolari, in caso di abbattimento di alberi di pregio, per ogni albero dovrà essere posta a dimora, in sostituzione e secondo le indicazioni impartite dal competente ufficio comunale, una o più piante in numero e dimensione tali da parificare il valore ornamentale del soggetto rimosso.

9. L'Amministrazione Comunale promuove iniziative di valorizzazione degli alberi di pregio, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Art. 9 - Divieti

1. Ai sensi del presente Regolamento è espressamente vietato:
 - a) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - b) affiggere chiodi, cavi, filo di ferro e simili;
 - c) procedere a capitozzatura;
 - d) procedere a scalvatura;
 - e) potare alterando sostanzialmente la naturale forma della chioma;
 - f) estirpare ceppaie vitali;
 - g) incendiare gli alberi;
 - h) utilizzare gli alberi quali sostegni per cavi aerei, transenne, ripari, recinzioni ed altro;
2. Entro la zona di pertinenza (Z.P.) degli alberi sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:
 - i. l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della Z.P.;
 - ii. l'accensione di fuochi;
 - iii. l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezion fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30;
 - iv. l'asporto di terreno tanto da variare il piano di campagna originario;
 - v. l'esecuzione di lavori di scavo con mezzi meccanici;
 - vi. l'interramento di inerti o materiali di altra natura;
 - vii. lo spargimento di sostanze nocive per la salute degli alberi ed in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere, vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi.
 - viii. l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.
3. Viene definita "area di pertinenza" di un albero quella superficie di forma circolare, concentrica alla circonferenza del fusto, di diametro pari a:
 - a) proiezione a terra della chioma per gli alberi di pregio;
 - b) 7 metri per gli alberi con altezza superiore a 16 metri;
 - c) 5 metri per gli alberi di altezza compresa tra 10 e 16 metri,
 - d) 3 metri per gli alberi di altezza inferiore a 10 metri.
4. Le piante possono essere interessate da posa di pavimentazioni superficiali permeabili, in tal caso dovrà essere garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbata o piantata con specie vegetali tappezzanti, o protetta da griglie, calcolata dal centro del fusto dell'albero, con raggio non inferiore a:
 - a) 2 metri per gli alberi di pregio;
 - b) 1,50 metri per gli alberi con altezza superiore a 16 metri;
 - c) 1,0 metro per gli alberi di altezza compresa tra 10 e 16 metri,
 - d) 0,50 metri per gli alberi di altezza inferiore a 10 metri.
5. Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su aree pubbliche, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva impossibilità, gli interventi dovranno comunque essere eseguiti nell'ottica del massimo rispetto per gli alberi esistenti e di massima permeabilità del terreno.
6. I danneggiamenti che compromettono la vita di una pianta sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati.

Art. 10 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

1. Fermo restando quanto indicato nel precedente articolo 9, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche.
3. Il fusto delle piante dovrà essere protetto con strutture temporanee idonee.
Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.
4. In caso di scavi che interferiscono con alberature, è fatto obbligo agli Enti, Società, Aziende, di presentare ai competenti uffici comunali (almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori) il progetto esecutivo dei lavori da effettuare, allegando le planimetrie del luogo in scala di dettaglio, comprensive delle linee di utenza e della vegetazione esistente ed una relazione tecnica in cui siano indicate la profondità degli scavi, la distanza degli stessi da ciascun albero ed i tempi dell'intervento.
5. Tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura, evitando il più possibile l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo preferibilmente ad interventi manuali, al fine di non recidere o ledere le radici o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Eventuali recisioni di radici devono essere eseguite con tagli netti e le superfici di taglio originarie si dovranno immediatamente rifilare, disinfettare e proteggere con prodotti idonei. Viene fatto divieto in ogni caso di recidere a strappo le radici o comunque lesionarle con ferite laceranti.
6. Gli scavi devono essere ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata.

Art. 11 – Obblighi negli interventi edilizi

1. Negli insediamenti urbani con particolare riguardo alle zone residenziali di uso pubblico deve essere curato in modo speciale il verde.
2. L'abbattimento di alberature per la realizzazione di nuove edificazioni/ristrutturazioni edili/opere di urbanizzazione dovrà essere previsto all'interno dei relativi progetti.
3. I progetti dovranno essere studiati in modo da rispettare le piante esistenti, avendo particolare cura di non danneggiare gli apparati radicali.
4. Il competente ufficio urbanistica valuterà la necessità di preservare le alberature esistenti in rapporto alle loro caratteristiche dimensionali, estetiche, fitosanitarie e strutturali e, in funzione di tale necessità, potrà anche chiedere modifiche al progetto. Nel permesso di costruire deve essere riportata l'autorizzazione all'abbattimento con le relative prescrizioni.
5. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio urbanistica.
6. Nei progetti si dovrà prevedere la sistemazione esterna di tutta l'area, con indicazione delle zone alberate, a prato o a coltivazione, precisando la tipologia di alberi scelti per l'eventuale piantumazione. Nel progetto dovrà essere garantito un congruo indice di permeabilità del terreno.

Art. 12 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidato agli agenti del Corpo di Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali e ai Guardiaparco dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani.

Art. 13 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689 e secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- ✓ chiunque violi una delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 400,00;
- ✓ chiunque violi una delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 del presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00;
- ✓ ai sensi dell'art. 734 C.P., chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.

2. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del presente regolamento saranno utilizzate per finalità di salvaguardia, recupero e riqualificazione ambientale.

Art. 14 - Norme attuative

1. L'Amministrazione Comunale favorisce, anche mediante apposita campagna informativa, la divulgazione del presente Regolamento.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'avvenuta esecutività della deliberazione di Consiglio comunale di approvazione.

Allegati:

Allegato A – Modulo richiesta di autorizzazione a potature particolari

Allegato B – Modulo richiesta di autorizzazione all'abbattimento

Allegato C – Modulo richiesta di autorizzazione all'abbattimento di un albero pericoloso per la pubblica incolumità